



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 9 febbraio 2026

Prot. n. **5042**.11/2026 GDA

Oggetto: Obbligo iscrizione RENTRI e gestione FIR digitale per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti entro il 13 febbraio 2026.

Entro il prossimo 13 febbraio 2026, ultima scadenza prevista dal D.M. n. 59/2023, i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti sono obbligati ad iscriversi al RENTRI.

Dalla data di iscrizione, tali soggetti hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI, nonché di gestire, per i soli rifiuti pericolosi, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale.

Come è noto, **il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti**, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L'adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo, attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i seguenti soggetti:

- ✓ **enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti**
- ✓ **produttori di rifiuti pericolosi**
- ✓ **enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché,**
- ✓ **con riferimento ai rifiuti non pericolosi, soggetti di cui all'articolo 189, comma 3.** Fra tali soggetti rientrano:
 - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché
- **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).** Si tratta, in particolare, dei produttori: di rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani; di rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani; di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dei fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché dei rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Soggetti esclusi dall'iscrizione

Va dunque detto ed evidenziato a chiare lettere che non sono tenuti all'iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti non pericolosi da attività commerciali e di servizio (tra le quali sono fatte rientrare anche quelle della ristorazione, in relazione alla classificazione ATECO), che sono individuati alle lettere e) ed f) dell'art. 184. I rifiuti della ristorazione, quale ad esempio l'olio di frittura, non sono infatti classificati come pericolosi, né l'attività è normalmente qualificabile quale artigianale. Sono invece tenute all'iscrizione al RENTRI, per la produzione dello stesso tipo di rifiuto, le attività artigianali (pizzerie a taglio, friggitorie, rosticcerie), a condizione però che occupino più di dieci dipendenti; queste, fra l'altro, erano obbligate ad iscriversi a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 789, della legge n. 199/2025, **a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale:**

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
- b) **i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.**

Quanto alla predetta lettera b), si tratta:

comma 5

- degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8 (tranne ovviamente che non siano tenute ad iscriversi in quanto imprese produttrici – *vedi trattino in basso*), nonché,
- **per i soli rifiuti non pericolosi, delle imprese e degli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (*ciò implica, lo ribadiamo, che sono obbligate all'iscrizione le imprese classificate come artigiane con più di dieci dipendenti*).**

comma 6

- degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché
- **dei soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.**

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Distributori di carburanti ed autolavaggisti

In passate occasioni, avevamo fatto il punto sulla categoria dei distributori di carburante. Questi, già obbligati alla tenuta del Registro di carico e scarico per gli oli esausti, i contenitori di olio sporchi e gli stracci impregnati di olio, sono ovviamente tenuti, allo stesso modo, alla registrazione nel RENTRI.

Con riferimento poi alle attività dotate di **autolavaggio**, precisiamo, ad ogni buon fine, che le aziende di autolavaggio non sono tenute ad iscriversi al RENTRI qualora abbiano fino a 10 dipendenti e producano esclusivamente rifiuti non pericolosi.

Da evidenziare però che i fanghi da autolavaggio possono presentare caratteristiche chimiche tali da farli rientrare fra i rifiuti pericolosi o non pericolosi: da ciò le diverse possibili conseguenze quanto all'obbligo di iscrizione al RENTRI. Risulta dunque fondamentale farsi certificare dai fornitori le caratteristiche dei prodotti detergenti, ai fini della rilevazione della loro pericolosità o meno. Se l'azienda produce rifiuti pericolosi, infatti, è tenuta all'iscrizione, anche qualora occupi non più di dieci dipendenti.

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) per i non obbligati al RENTRI

L'art. 6 del Dm n. 59/2023 prevede che **i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.**

Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo, generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II al decreto, è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.

L'applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore.

Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:

- a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;**
- b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;**
- c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'art. 21.**

In base a tali procedure, chi non è obbligato all'iscrizione al RENTRI, e dunque all'emissione del FIR digitale, rimanendo comunque obbligato alla gestione di un FIR cartaceo, si può registrare gratuitamente all'**area Produttori non iscritti** (se il produttore non emette in autonomia il FIR, ma si avvale del trasportatore per la compilazione, non sembra comunque essere obbligato alla registrazione).

L'accesso all'area è dunque riservato ai produttori di rifiuti non tenuti all'iscrizione, a titolo esemplificativo:

- **imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;**
- **imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (ad esempio i ristoratori);**
- produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

I produttori di rifiuti accedono a quest'area per:

- registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornendo un set minimo di informazioni anagrafiche;
- emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;
- scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia).

I produttori di rifiuti che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI, una volta registrati, potranno vidimare digitalmente, in modalità telematica, i FIR cartacei.

L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione

- SPID per persona fisica
- SPID per persona giuridica
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Carta di Identità Elettronica (CIE)

Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l'impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall'impresa o dall'ente o dall'organizzazione tramite apposita procedura.

Gestione RENTRI attraverso le Associazioni imprenditoriali

Ricordiamo, infine, che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

A tal fine, i soggetti delegati sono tenuti a:

- a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'art. 21 del Dm n. 59/2023;**
- b) trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal presente regolamento.**

I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.

Le modalità per la gestione delle deleghe sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21, che assicurano modalità semplificate, anche in considerazione delle deleghe già rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

